

DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2022 473/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONGUAGLIO DI LOAD PROFILING

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1221^a riunione del 4 ottobre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 570/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 570/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2022, 320/2022/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 18 ottobre 2021, 435/2021/R/eel e le relative osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 7 settembre 2022, 412/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 412/2022/R/eel) e le relative osservazioni pervenute;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e, in particolare, il relativo Allegato A.61, recante "Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente" (di seguito: Allegato A.61);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 1 agosto 2022 (prot. Autorità 33460 del 1 agosto 2022) recante esiti del conguaglio *load profiling* dell'anno di competenza 2021 e aggiornamento stime del conguaglio per il primo semestre 2022 (di seguito: comunicazione 1 agosto 2022).



CONSIDERATO CHE:

- il TIS definisce la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (c.d. *settlement*);
- il TIS prevede, tra l'altro, che, in ciascun anno solare, Terna determini le partite economiche:
 - relative al *settlement* mensile mediante:
 - i. nel caso di tutti i punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria, l'utilizzo dei dati di misura orari che Terna acquisisce dal SII (invio delle curve orarie dei prelievi di energia elettrica aggregati per utente del dispacciamento) e dalle le imprese distributrici (misure orarie o profilate orarie dell'energia elettrica immessa in rete da ciascuna unità di produzione);
 - ii. nel caso dei prelievi di energia non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica (IP), l'attribuzione convenzionale, a ciascun utente del dispacciamento, in ciascuna ora, dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria non corrispondenti all'IP appartenenti al proprio contratto di dispacciamento attraverso un meccanismo di profilazione dei prelievi di energia elettrica basato sull'utilizzo di coefficienti che identificano l'incidenza dell'energia elettrica prelevata da ciascun punto di prelievo rispetto a quella complessivamente attribuita a tutti i punti di prelievo non trattati orari (Coefficienti di Ripartizione dei Prelievi dei Punti di prelievo CRPP);
 - iii. nel caso dei prelievi di energia non trattati su base oraria da punti di prelievo corrispondenti all'IP, mediante l'attribuzione convenzionale di un profilo di prelievo relativo ai predetti punti e basato su dati storici;
 - di conguaglio di *load profiling* e di conguaglio per l'illuminazione pubblica a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento (di seguito: utente del dispacciamento o UdD) nell'anno solare medesimo, con riferimento, rispettivamente, ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica e ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare (articoli 27 e 30). Nell'ambito di tali sessioni di *settlement* si valorizza la differenza fra l'energia elettrica effettivamente prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria di competenza di ciascun UdD e quella attribuitagli per effetto della ripartizione convenzionale utilizzata in acconto;
 - insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al medesimo anno e da rettifiche tardive relative agli anni precedenti, a seguito dell'insorgenza di rettifiche ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria (articolo 55);
- con riferimento al conguaglio di *load profiling*, in particolare, il TIS prevede che l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese, paghi a Terna se positivo, ovvero riceva da Terna se negativo, il



corrispettivo di conguaglio di *load profiling* pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia a carico degli altri utenti del dispacciamento nei cui contratti di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattai orari localizzati nell'area considerata;

- in relazione alle partite insorgenti da rettifiche di *settlement* il TIS invece stabilisce che Terna determini le partite fisiche ed economiche di conguaglio a carico di ciascun UdD di ciascun anno in due distinti momenti:
 - entro il 15 dicembre di ciascun anno Terna determina le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al primo semestre del medesimo anno (SEM1);
 - entro il 25 luglio di ciascun anno Terna determina le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* (relative all'anno precedente) diverse da quelle già trattate nella sessione SEM1 o da rettifiche tardive dei dati di misura (SEM2); nell'ambito della SEM2 è anche regolato il conguaglio di *load profiling*;
- in ciascuna sessione di conguaglio è prevista una procedura in cui gli UdD possono verificare i prelievi effettivi o le rettifiche di propria competenza messi a disposizione dalle imprese distribuitici e chiederne la correzione in presenza di anomalie. Tali procedure sono disciplinate ai sensi dell'articolo 41bis e dell'articolo 72bis del TIS, rispettivamente ai fini della determinazione delle partite di conguaglio di *load profiling* e delle perdite afferenti alle rettifiche di *settlement*;
- il TIS, infine, stabilisce che la liquidazione delle partite economiche risultati dalle suddette sessioni di conguaglio venga subordinata alla verifica di coerenza fra energia utilizzata per la regolazione del servizio di dispacciamento ed energia assoggettata al trasporto; ai fini di tale verifica l'energia determinata per il servizio di dispacciamento e l'energia assoggettata al trasporto sono determinate relativamente all'intero anno considerato come somma sui relativi mesi.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di sterilizzare gli effetti del passaggio di un considerevole numero di punti di prelievo da non orari ad orari a seguito dei piani di installazione di misuratori di seconda generazione e ridurre l'entità dei conguagli annuali di load profiling rispetto a quelli registrati nel biennio 2019-2020, con la deliberazione 570/2021/R/eel l'Autorità ha riformato le modalità di determinazione e aggiornamento dei CRPP prevedendo, a partire dal 1 quadrimestre del 2022, il loro ricalcolo quadrimestrale in luogo del ricalcolo annuale stabilito dalla precedente regolazione; la precedente regolazione, in particolare, prevedeva che il calcolo di tali coefficienti fosse effettuato nel mese di maggio con riferimento ai dati di prelievo relativi all'anno solare immediatamente precedente (i CRPP afferenti ai mesi da gennaio a maggio venivano, pertanto, ad essere calcolati sulla base dei dati di misura riferiti a due anni solari precedenti);
- la citata deliberazione 570/2021/R/eel ha previsto, tra l'altro, che l'aggiornamento dei CRPP sia effettuato, per ciascun quadrimestre, considerando:



- il perimetro effettivo dei punti di prelievo ancora non trattati orari, al fine di tener conto delle variazioni di stato dei predetti punti dovute al passaggio al trattamento orario intervenute dal precedente aggiornamento o che si verificheranno nel corso del quadrimestre oggetto di aggiornamento;
- i dati di misura di energia elettrica prelevata più recenti disponibili al momento del medesimo aggiornamento relativi al medesimo quadrimestre dell'anno precedente;
- la deliberazione 570/2021/R/eel, in considerazione del breve lasso di tempo tra la sua approvazione e l'inizio del primo quadrimestre 2022, ha previsto un'implementazione per fasi:
 - nella prima fase (primo quadrimestre del 2022), semplificata e facoltativa, il calcolo dei CRPP ha considerato i passaggi al trattamento orario intercorsi dall'aggiornamento di maggio 2021 e noti alla data di effettuazione del calcolo; pertanto, per i mesi da gennaio ad aprile 2022 i CRPP utilizzati sono stati calcolati ancora sulla base di dati di misura afferenti al periodo 1 gennaio 2020 30 aprile 2020 e non considerando i passaggi al trattamento orario attesi nel corso dei mesi oggetto di aggiornamento;
 - nella seconda fase, quindi a partire dal secondo quadrimestre del 2022, l'aggiornamento dei CRPP deve essere fatto obbligatoriamente da tutte le imprese distributrici e considerando sia l'aggiornamento mensile del perimetro dei punti di prelievo non trattati orari, anche in relazione ai mesi oggetto di aggiornamento, sia i dati di misura dell'energia elettrica prelevata più recenti disponibili, dando quindi seguito alla completa applicazione delle nuove disposizioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- un esercente la maggior tutela ha segnalato che la fase di prima attuazione della deliberazione 570/2021/R/eel ha permesso di ridurre parzialmente il differenziale fra i volumi di energia approvvigionati in acconto da AU e quelli venduti ai clienti finali, e che tale riduzione è stata più che assorbita dal notevole incremento del prezzo dell'energia elettrica sui mercati all'ingrosso. Tale situazione ha portato la sua esposizione finanziaria complessiva ad un livello critico e ha, conseguentemente, richiesto all'Autorità di intervenire per ridurre tale esposizione finanziaria;
- Terna, nell'ambito del monitoraggio che periodicamente effettua sugli esiti delle sessioni di *settlement* e sui relativi conguagli, con la comunicazione 1 agosto 2022 ha evidenziato che, sulla base di proprie stime formulate a partire da dati storici, i quantitativi attribuiti in acconto agli UdD diversi da Acquirente Unico nel primo quadrimestre 2022 risultano essere ancora significativamente sottostimati rispetto ai prelievi medi effettivi dei medesimi utenti comportando un conguaglio atteso, seppur stimato, di un ammontare compreso fra gli 1,9 e i 2,4 TWh per un controvalore tra i 490 mln e i 630 mln di euro:
- Terna, nell'ambito della medesima comunicazione 1 agosto 2022, ha evidenziato che in relazione ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, con la piena attuazione della



- deliberazione 570/2021/R/ee, i quantitativi di energia elettrica attribuiti in acconto agli UdD sul mercato libero rispetto a quelli ricavabili dai dati storici di prelievo risultino allinearsi;
- le evidenze portate all'attenzione dell'Autorità, pertanto, sembrano indicare che con la completa applicazione della deliberazione 570/2022/R/eel siano state introdotte, ai fini del calcolo dei CRPP, azioni correttive adeguate a contenere i futuri conguagli di *load profiling*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, sulla base delle segnalazioni pervenute e in considerazione dell'entità dei disallineamenti riscontrati da Terna nella prima parte dell'anno che, unita all'attuale contesto congiunturale, rischia di determinare l'insorgere di rilevanti partite di conguaglio a debito per gli UdD del mercato libero e conseguentemente esporre il sistema a fenomeni di insolvenza, con il documento per la consultazione 412/2022/R/eel ha prospettato l'effettuazione di una sessione straordinaria di conguaglio di *load profiling* nell'ambito della SEM1 del 2022 relativamente ai primi sei mesi del 2022:
- ciò richiede di prevedere una specifica finestra temporale in cui le imprese distribuitici possano aggregare i dati dei prelievi effettivi con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica di competenza di ciascun UdD relativi al periodo gennaio-giugno 2022 ed inviarli a Terna nei tempi utili per il completamento di tutte le attività previste nella medesima sessione SEM1;
- a tal fine il citato documento per la consultazione 412/2022/R/eel indica i seguenti passaggi:
 - entro il 20 ottobre, ciascuna impresa distributrice sottesa determina e invia alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia complessivamente prelevata da ciascun UdD in ciascuno dei primi sei mesi dell'anno 2022 relativamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale;
 - entro il 30 ottobre ciascuna impresa distributrice di riferimento determina e invia a Terna l'energia complessivamente prelevata da ciascun UdD in ciascuno dei primi sei mesi dell'anno 2022 con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento nonché i dati ricevuti ai sensi del precedente alinea dalle imprese distributrici sottese;
 - entro il 5 novembre Terna mette a disposizione di ciascun UdD i dati ricevuti dalle imprese distributrici ai sensi dei precedenti alinea;
 - gli UdD verificano e richiedono alle imprese distributrici la correzione di eventuali anomalie riscontrate in relazione ai dati di conguaglio di *load profiling* ricevuti da Terna nell'ambito della fase di verifica dei dati di rettifica prevista ai sensi dell'articolo 72bis del TIS con le tempistiche ivi disciplinate per la SEM1;



- Terna procede alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di *load* profiling gestite ai sensi dei precedenti alinea e alla loro comunicazione agli UdD, ivi incluso l'Acquirente Unico, nei medesimi termini stabiliti per la determinazione delle partite fisiche ed economiche afferenti alle rettifiche di *settlement* gestite nella medesima SEM1 (15 dicembre);
- l'Acquirente Unico procede a comunicare agli esercenti la maggior tutela, entro il secondo giorno lavorativo successivo al 15 dicembre, le partite fisiche ed economiche di load profiling di loro competenza come risultanti ai sensi dei precedenti alinea in modo tale da rendere correttamente edotti i predetti esercenti in merito alle partite economiche in dare e in avere da gestire ai fini della chiusura dei bilanci aziendali;
- per consentire l'effettuazione dei conseguenti conguagli tra l'Acquirente Unico e gli esercenti la maggior tutela entro la fine di dicembre 2022, il documento per la consultazione 412/2022/R/eel indica i seguenti termini per la regolazione delle partite economiche:
 - i pagamenti dall'UdD a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il 27 del mese di dicembre 2022;
 - i pagamenti relativi alle partite da Terna all'UdD sono effettuati con valuta beneficiario entro il 28 dicembre 2022;
- al fine di minimizzare gli impatti gestionali di tale sessione straordinaria, in particolare sulle imprese distributrici, il documento per la consultazione prospetta che:
 - la trasmissione delle informazioni relative all'energia elettrica complessivamente prelevata, nonché di eventuali correzioni nell'ambito della fase di verifica dei dati di conguaglio da parte degli UdD, avvenga utilizzando i medesimi flussi informativi e le medesime modalità adottati nella SEM2 ai fini della determinazione delle partite di conguaglio di *load profiling*;
 - la verifica di coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e quella per cui sono determinati i corrispettivi di dispacciamento per ciascuna area di riferimento prevista ai sensi del comma 27.3 del TIS, cui è subordinata la liquidazione delle partite economiche risultati dalla sessione di conguaglio di load profiling, sia svolta esclusivamente nell'ambito delle determinazioni nella SEM2 2022.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 412/2022/R/eel sono pervenute osservazioni e proposte da parte di diverse associazioni, nonché da gruppi societari o singole società che operano in una o più delle attività della filiera del settore elettrico:
- le osservazioni pervenute esprimono una generale condivisione dell'intento dell'Autorità di contenere gli effetti sul conguaglio di *load profiling* collegati ai disallineamenti tra i quantitativi di energia elettrica attribuiti in acconto e i valori effettivi; tuttavia, come di seguito meglio specificato, il più dei rispondenti alla



- consultazione ha espresso la propria contrarietà in relazione ai termini di regolazione delle fatture a debito che possono risultare dalla sessione straordinaria;
- in particolare, è stato evidenziato che una modifica urgente delle disposizioni relative alla liquidazione del conguaglio di *load profiling* che anticipa pagamenti degli UdD verso Terna, inizialmente previsti nella sessione di conguaglio SEM2 del 2022 (nel corso dei mesi di luglio/agosto 2023), resa nota ai medesimi utenti negli ultimi mesi dell'anno in corso, potrebbe comportare rilevanti problemi in relazione alle disponibilità di cassa dei medesimi utenti e acuire le tensioni sul circolante cui gli stessi sono attualmente sottoposti a causa dell'attuale contesto macroeconomico;
- sempre in relazione ai termini di regolazione delle fatture a debito, sono state inoltre espresse perplessità sulla reale possibilità di anticipare i pagamenti rispetto a quelli ordinari della SEM1 per consentire l'effettuazione dei conseguenti conguagli tra l'Acquirente Unico e gli esercenti la maggior tutela; al riguardo è stato infatti sottolineato che sebbene Terna determini le partite il 15 dicembre, la messa a disposizione delle fatture sul Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate potrebbe avvenire diversi giorno dopo e, a detta dei rispondenti alla consultazione, assolutamente fuori tempo massimo per dare disposizione di pagamento nei tempi utili per permettere a Terna di incassare il 27 dicembre;
- al fine di contemperare l'esigenza di effettuare la menzionata sessione straordinaria di conguaglio di *load profiling* nei termini previsti nel documento di consultazione 412/2022/R/eel con quella di evitare un'uscita di cassa non programmata agli utenti del dispacciamento diversi da Acquirente Unico, sono state suggerite, da alcuni dei soggetti che hanno manifestato contrarietà in merito all'anticipo dei pagamenti nel corso dell'anno corrente, due proposte alternative rispetto a quanto prospettato nel citato documento:
 - la prima fissa i termini di pagamento delle fatture di Terna nel mese di gennaio 2023 prevedendo il ricorso alla selezione di una società di factoring che possa acquistare i crediti di Acquirente Unico in esito alla definizione degli importi di conguaglio in modo da consentire a quest'ultimo di saldare gli esercenti il servizio di maggior tutela entro il 31 dicembre 2022;
 - la seconda, più semplice da un punto di vista implementativo, prevede la dilazione dei termini di pagamento delle fatture emesse da Terna ai primi mesi del 2023, eventualmente su richiesta dell'UdD, con la richiesta che ciò non influisca negativamente sul calcolo dell'indice di onorabilità di cui all'Allegato A.61 al Codice di Rete o comporti obblighi di integrazione delle garanzie versate; in relazione a tale proposta da alcuni è stato anche suggerito che le risorse finanziarie necessarie a liquidare Acquirente Unico siano raccolte dalle giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- infine, è stato sottolineato che la liquidazione delle partite economiche risultanti dalla sessione straordinaria di conguaglio è comunque imprescindibile dalla verifica di coerenza fra l'energia elettrica prelevata da ciascun UdD in ciascuna area di riferimento e quella assoggettata al trasporto ai sensi del comma 27.3 del TIS in quanto non sarebbe corretto che gli utenti del dispacciamento si trovassero a dover



- pagare importi maggiori rispetto a quelli effettivi nel caso la medesima verifica non fosse effettuata;
- Terna nelle sue osservazioni al citato documento per la consultazione conferma che, per il primo quadrimestre 2022, l'energia attribuita in acconto al mercato libero sembrerebbe essere ancora sensibilmente sottostimata di circa 1,9-2,4 TWh rispetto a quella attesa (stima effettuata sulla base dei dati storici) mentre, a partire dal mese di maggio, l'energia attribuita in acconto al mercato libero sembrerebbe in linea con quella attesa.

RITENUTO CHE:

- siano condivisibili le preoccupazioni espresse da molti operatori in merito alle criticità che potrebbero insorgere per un'uscita non programmata di cassa nel corso del corrente anno a valle delle determinazioni della sessione straordinaria di conguaglio di *load profiling* prospettata nel documento di consultazione 412/2022/R/eel;
- rispetto alle proposte suggerite, l'opzione di fattorizzazione del credito di Acquirente unico appare difficilmente percorribile anche in ragione del fatto che andrebbero valutate soluzioni, di non immediata applicazione, per attribuire gli oneri di tale operazione, mentre l'opzione di prevedere una dilazione dei pagamenti al 2023, nei termini successivamente esposti, appare più rispondente alle esigenze di urgenza sottostanti l'intervento in parola;
- sempre alla luce dell'urgenza dell'intervento, non possa essere accolta la richiesta formulata dagli operatori di prevedere la verifica di coerenza fra l'energia determinata ai fini del servizio di dispacciamento e quella assoggettata al trasporto ai sensi del comma 27.3 del TIS e quindi confermare, anche in ragione del fatto che nelle SEM 2 svoltesi negli ultimi anni la predetta verifica non ha mai avuto esito negativo, quanto prospettato nel documento per la consultazione 412/2022/R/eel e pertanto prevedere che tale verifica sia effettuata esclusivamente nell'ambito della prossima SEM2;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:

- limitare, nell'immediato, gli effetti economici e finanziari derivanti dagli scostamenti tra i quantitativi attribuiti in acconto e i quantitativi effettivi rilevati per i primi mesi del 2022 in relazione all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari diversi dagli impianti di illuminazione pubblica;
- prevedere a tal fine che sia svolta nell'ambito della sessione di conguaglio SEM1 una sessione straordinaria di conguaglio afferente alle partite di *load profiling* per i primi sei mesi dell'anno 2022 e che ai fini delle necessarie determinazioni siano confermati gli orientamenti del documento per la consultazione 412/2022/R/eel; in particolare stabilire che:
 - entro il 20 ottobre, ciascuna impresa distributrice sottesa determini e invii alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia complessivamente prelevata



da ciascun UdD in ciascuno dei primi sei mesi dell'anno 2022 con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale;

- entro il 30 ottobre ciascuna impresa distributrice di riferimento determini e invii a
 Terna l'energia complessivamente prelevata da ciascun UdD in ciascuno dei primi
 sei mesi dell'anno 2022 con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base
 oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione
 pubblica localizzati nella propria area di riferimento nonché i dati ricevuti ai sensi
 del precedente alinea dalle imprese distributrici sottese;
- entro il 5 novembre Terna metta a disposizione di ciascun UdD i dati ricevuti dalle imprese distributrici ai sensi dei precedenti alinea;
- nei termini previsti dall'articolo 72bis del TIS con le tempistiche ivi disciplinate per la SEM1, ciascun UdD possa richiedere alle imprese distributrici la correzione di eventuali anomalie riscontrate in relazione ai dati trasmessi ai fini dell'effettuazione della sessione straordinaria;
- Terna proceda alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di *load* profiling gestite ai sensi dei precedenti alinea e alla loro comunicazione agli UdD, ivi incluso l'Acquirente Unico, nei medesimi termini stabiliti per la determinazione delle partite fisiche ed economiche afferenti alle rettifiche di *settlement* gestite nella medesima SEM1 (15 dicembre);
- l'Acquirente Unico determina la quota parte degli importi di cui al precedente alinea di competenza di ciascun esercente la maggior tutela e la comunica al relativo esercente in modo tale da renderli correttamente edotti in merito alle partite economiche in dare e in avere da gestire ai fini della chiusura dei bilanci aziendali;
- fatto salvo quanto previsto al successivo alinea, i pagamenti dagli UdD a Terna siano effettuati con valuta beneficiario il 28 del mese di dicembre 2022 ciò anche al fine di tener conto di quanto segnalato dagli operatori in consultazione;
- i pagamenti da Terna agli UdD siano effettuati con valuta beneficiario il 28 del mese di dicembre 2022;
- la trasmissione delle informazioni relative all'energia elettrica complessivamente prelevata, nonché di eventuali correzioni risultanti dalla fase di verifica dei dati, avvenga utilizzando i medesimi flussi informativi e le medesime modalità adottati nella SEM2 per le analoghe attività;
- prevedere misure che possano il più possibile mitigare gli effetti di una liquidazione straordinaria delle partite di conguaglio in parola, in particolare nei confronti degli utenti del dispacciamento; a tal fine, in relazione ai termini di regolazione delle fatture a debito verso Terna prevedere che:
 - a) su richiesta dell'UdD, Terna sia tenuta a differire la data di pagamento delle fatture del medesimo utente non oltre le tempistiche di liquidazione del *settlement* mensile del mese di novembre 2022 stabilite ai sensi dell'articolo 22 del TIS;
 - b) la richiesta di dilazione ai sensi della precedente lettera a) debba essere formulata dagli UdD interessati entro e non oltre il 20 dicembre 2022;



- c) tale dilazione non influisca negativamente sul calcolo dell'indice di onorabilità di cui all'Allegato A.61 al Codice di Rete né comporti obblighi di integrazione delle garanzie versate a Terna ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
- d) qualora per effetto della concessione delle dilazioni nei pagamenti previste dal presente provvedimento, l'ammontare dei pagamenti operati dagli UdD a Terna entro il 28 dicembre non sia sufficiente a coprire l'ammontare che Terna deve versare agli UdD entro il 28 dicembre, Terna possa richiedere a CSEA di anticipare le risorse finanziarie necessarie. Tali risorse dovranno essere restituite alla CSEA entro il 27 gennaio 2023;
- e) di prevedere che Acquirente Unico entro il 30 dicembre 2022 effettui i conguagli con gli esercenti la maggior tutela conseguenti alla liquidazione da parte di Terna delle partite economiche relative alla sessione straordinaria di *load profiling* prevista ai sensi del presente provvedimento;
- prevedere che gli oneri finanziari sostenuti da CSEA per effetto di quanto disposto dal presente provvedimento siano posti a carico degli UdD che richiedono l'accesso alla dilazione di pagamento prevista ai sensi del presente provvedimento;
- infine, prevedere che le partite risultanti dalla sessione straordinaria di conguaglio prevista ai sensi del presente provvedimento siano gestite come acconto del conguaglio di *load profiling* dell'intero anno 2022 e, pertanto, che le stesse dovranno essere rideterminate interamente nella sessione ordinaria della SEM2 2022

DELIBERA

- 1. di prevedere che sia svolta nell'ambito della sessione di conguaglio SEM1 del 2022 una sessione straordinaria di conguaglio afferente alle partite di *load profiling* per i primi 6 mesi dell'anno 2022;
- 2. al fine di quanto previsto al precedente punto 1, di stabilire che:
 - a) entro il 20 ottobre, ciascuna impresa distributrice sottesa determini e invii alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia complessivamente prelevata da ciascun UdD in ciascuno dei primi sei mesi dell'anno 2022 con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale:
 - b) entro il 30 ottobre ciascuna impresa distributrice di riferimento determini e invii a Terna l'energia complessivamente prelevata da ciascun UdD in ciascuno dei primi sei mesi dell'anno 2022 con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento nonché i dati ricevuti ai sensi del precedente alinea dalle imprese distributrici sottese;
 - c) entro il 5 novembre Terna metta a disposizione di ciascun UdD i dati ricevuti dalle imprese distributrici ai sensi dei precedenti alinea;



- d) nei termini previsti dall'articolo 72bis del TIS con le tempistiche ivi disciplinate per la SEM1, ciascun UdD possa richiedere alle imprese distributrici la correzione di eventuali anomalie riscontrate in relazione ai dati trasmessi ai sensi della lettera b e c;
- e) Terna proceda alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di *load* profiling gestite ai sensi dei precedenti alinea e alla loro comunicazione agli UdD, ivi incluso l'Acquirente Unico, nei medesimi termini stabiliti per la determinazione delle partite fisiche ed economiche afferenti alle rettifiche di *settlement* gestite nella medesima SEM1 (15 dicembre);
- f) l'Acquirente Unico, entro il secondo giorno lavorativo successivo al 15 dicembre, determina e comunica a ciascun esercente la maggior tutela la quota parte degli importi di cui al precedente alinea di propria competenza;
- g) fatto salvo quanto previsto al successivo alinea, i pagamenti dagli UdD a Terna risultanti dalle determinazioni di cui alla lettera e) siano effettuati con valuta beneficiario il 28 del mese di dicembre 2022. Analogamente i pagamenti relativi alle partite da Terna agli UdD siano effettuati con valuta beneficiario il 28 del mese di dicembre 2022;
- 3. di stabilire che l'utente del servizio di dispacciamento possa richiedere a Terna entro il 20 dicembre 2022 la dilazione del pagamento delle fatture a debito risultanti dalle determinazioni di cui al punto 2, lettera e); tale dilazione deve essere concessa da Terna all'utente richiedente non oltre le tempistiche di liquidazione del *settlement* mensile del mese di novembre 2022 stabilite ai sensi dell'articolo 22 del TIS. Qualora per effetto della concessione delle predette dilazioni nei pagamenti delle fatture a debito degli UdD, l'ammontare dei pagamenti operati, entro il 28 dicembre 2022, dagli UdD a Terna non sia sufficiente a coprire l'ammontare che Terna deve versare agli UdD entro la medesima data, Terna può richiedere a CSEA di anticipare le risorse finanziarie necessarie. Tali risorse dovranno essere restituite alla CSEA entro il 27 gennaio 2023;
- 4. di prevedere che tale dilazione non influisca negativamente sul calcolo dell'indice di onorabilità di cui all'Allegato A.61 al Codice di Rete né comporti obblighi di integrazione delle garanzie versate a Terna ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento da parte dell'utente del dispacciamento richiedente;
- 5. di prevedere che la trasmissione delle informazioni relative all'energia elettrica complessivamente prelevata ai sensi del punto 2., lettere a) e b), nonché di eventuali correzioni risultanti dalla fase di verifica dei dati di conguaglio ai sensi del punto 2., lettera d), avvenga utilizzando i medesimi flussi informativi e le medesime modalità adottati nella SEM2 per le analoghe attività;
- 6. di prevedere che Acquirente Unico entro il 30 dicembre 2022 effettui i conguagli con gli esercenti la maggior tutela conseguenti alla liquidazione da parte di Terna delle partite economiche relative alla sessione straordinaria di *load profiling* prevista ai sensi del presente provvedimento;
- 7. di prevedere che gli oneri finanziari sostenuti da CSEA per effetto di quanto disposto dal presente provvedimento siano posti a carico degli UdD che richiedono l'accesso alla dilazione di pagamento prevista ai sensi del presente provvedimento;



- 8. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A., ad Acquirente Unico S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 ottobre 2022

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini